

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORI, ARFÈ, BOLDRINI, BOBBIO, BOFFA, DE ROSA, ELIA, FOA, FONTANA Sandro, GEROSA, GIOLITTI, ULIANICH, VALIANI e VOLPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1990

Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – A quarantacinque anni dalla Liberazione, la consultazione delle carte processuali del tribunale speciale fascista è ancora vietata agli studiosi. Senza un intervento legislativo, dovremo aspettare il 1998 per la ricognizione degli atti del «processone» contro Gramsci-Terracini-Scoccimarro (peraltro già avuti in lettura, per fortuita opportunità, da Domenico Zucaro e parzialmente pubblicati nel 1961), il 2001 per il processo contro Ernesto Rossi e Riccardo Bauer, il 2004 per i processi contro Leone Ginzburg e Giancarlo Pajetta, il 2006 per il processo contro Massimo Mila, Augusto Monti, Michele Giua, Vittorio Foa e altri. Si deve alla solitaria operosità di un magistrato militare colto, il generale Floro Roselli, se oggi disponiamo, se non degli atti, almeno delle sentenze (sino al

1935), pubblicate dall'ufficio storico dell'Esercito.

Attualmente le carte del tribunale speciale fascista sono conservate nella procura generale militare. C'è qui una sezione archivistica detta dei «tribunali soppressi». I «tribunali soppressi» sono i tribunali di guerra e – inspiegabilmente omologato a questi – il «Tribunale speciale per la difesa dello Stato». Gli studiosi non vi hanno accesso.

Tutti gli archivi italiani, tranne quelli ecclesiastici, fanno capo, direttamente e indirettamente, all'Amministrazione archivistica.

La materia è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 esclude dall'obbligi-

go del versamento agli Archivi di Stato un solo dicastero, il Ministero degli esteri, che ha dunque un «Archivio storico» autonomo. Un'altra esclusione riguarda il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in virtù della legge 3 febbraio 1971 n. 147.

Del tutto anomala, in questo quadro, è la condizione degli uffici storici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Mentre norme specifiche stabiliscono l'autonomia degli Affari esteri, del Senato e della Camera, *nessuna traccia vi è nella legislazione repubblicana di provvedimenti sull'ordinamento degli uffici storici militari*. All'interno di questa anomalia, va segnalata un'ulteriore particolarità. L'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Aeronautica fu istituito con decreto ministeriale del 14 maggio 1927. L'ufficio storico dello Stato Maggiore della Marina con Regio decreto del 29 agosto 1913 n. 1123. Invece l'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito è nient'altro che la più recente denominazione dell'Ufficio militare del Corpo Reale dello Stato Maggiore, istituito dal generale Enrico Morozzo della Rocca con un semplice ordine del giorno addirittura in epoca preunitaria, il 16 luglio 1853.

In sostanza - *senza che alcuna legge abbia autorizzato ciò* - gli atti d'un tribunale di regime (atti di *persecuzione politica*, non d'amministrazione della giustizia penale ordinaria) sono trattenuti - e vietati agli studiosi - in un archivio istituito con semplice ordine del giorno in evo preunitario!

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1409 prescrive: «I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento».

Può porsi il problema se gli atti del Tribunale speciale fascista siano «documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato». In tal caso - il termine

dei cinquant'anni essendo largamente scaduto - sarebbero già «liberamente consultabili». Oppure se Gramsci, Terracini, Rossi, Mila, Ginzburg eccetera furono imputati in processi omologabili a quelli contro assassini, ladri, bancarottieri, stupratori: ipotesi alla quale è riferito il vincolo dei settant'anni.

Ma proseguiamo la lettura dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409. Il comma immediatamente successivo al primo già citato stabilisce: «Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente».

Anche dopo il passaggio degli Archivi di Stato al ministero per i beni culturali, l'autorizzazione alla consultazione è rimasta di competenza del ministro dell'interno. Abolito il parere obbligatorio della soppressa Giunta del Consiglio superiore degli archivi, è rimasta per il Ministero dell'interno la «facoltà di avvalersi del parere del comitato di settore per i beni archivistici, istituito presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati di cui sia stata richiesta la consultazione» (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854).

Tutte le leggi, nei cent'anni dal 1875 al 1975, hanno sempre ribadito la facoltà di permettere la consultazione, per motivi di studio, anche prima della scadenza dei cinquanta o settant'anni, dei documenti di carattere riservato. Ha osservato a proposito dei documenti riservati uno studioso (Elio Lodolini, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*, prefazione di Giovanni Spadolini, Bologna, 1980) che «la libera e immediata consultabilità è la norma e la non-consultabilità per 50 anni un'eccezione».

Il fine di questa proposta di legge è di permettere deroghe al vincolo dei settant'anni anche per i processi politici contro gli Italiani che si opposero al fascismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 2.

1. I criteri per la consultabilità dei documenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato.